

## LEGGE DI BILANCIO 2021: INDICAZIONI IN MATERIA DI IVA

Si esaminano le principali novità fiscali in materia IVA introdotte dalla Legge n. 178/2020 c.d. “Legge di Bilancio 2021”

Informativa n. 4/2021

Riferimenti normativi Legge n. 178/2020 del 30/12/2020 pubblicata in GU n. 322 del 30/12/2020



La Legge 30 dicembre 2020 n. 178, di seguito Legge di Bilancio 2021, ha apportato alcune modifiche in materia di IVA di seguito riepilogate.

### **Novità in tema di comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro).**

Viene modificata la disciplina della comunicazione delle operazioni transfrontaliere facendo venir meno, a partire dal 1° gennaio 2022, l'obbligo di presentazione dell'esterometro.

Infatti, per le operazioni effettuate a partire dalla suddetta data, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (fatture attive emesse/fatture passive ricevute) dovrà essere effettuata in via obbligatoria mediante il Sistema di Interscambio, avvalendosi dell'apposito formato Xml previsto per le fatture elettroniche. I termini di trasmissione di tali dati sono i seguenti:

- per le operazioni rese nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, i dati dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini ordinari di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (ovvero entro 12 gg dall'effettuazione dell'operazione);
- per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere trasmesse telematicamente **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione**. Trattasi di un aspetto cui prestare particolare attenzione dato che tale termine è più breve di quello ordinariamente previsto per la registrazione delle fatture di acquisto interne che coincide con quello della liquidazione periodica, o al più tardi con quello della dichiarazione annuale.

Per tali comunicazioni viene altresì previsto uno specifico regime sanzionatorio che prevede una sanzione di 2 euro per ogni fattura non transitata dal Sistema di Interscambio fino ad un limite massimo di 400 euro. Limite che viene dimezzato a 200 euro se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle suddette scadenze.

### **Maggiori termini per la registrazione delle fatture attive da parte dei soggetti passivi IVA trimestrali**

Per i soggetti passivi IVA che hanno esercitato l'opzione per la liquidazione dell'IVA con cadenza trimestrale è consentita l'annotazione delle fatture emesse, nel registro IVA di cui all'art. 23 del DPR n. 633/72, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Si ricorda che possono esercitare tale opzione (che prevede l'applicazione di una maggiorazione dell'IVA dovuta pari all'1% a titolo di interessi) i soggetti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a:

- 400.000,00 Euro per le imprese aventi ad oggetto attività di prestazione di servizi e per i lavoratori autonomi;
- 700.000,00 Euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, una fattura emessa in data 30 marzo 2021, in relazione ad una prestazione di servizi il cui corrispettivo sia stato pagato alla medesima data, potrà essere registrata entro il 30 aprile 2021 concorrendo alla liquidazione IVA del primo trimestre del 2021 il cui termine è il 17 maggio 2021.

### **Novità in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi**

In materia di trasmissione telematica dei corrispettivi sono state apportate una serie di novità di seguito riepilogate.

Per quanto concerne i termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi viene stabilito che la memorizzazione dei dati dei corrispettivi nonché la consegna del documento commerciale o, su richiesta del cliente, della fattura devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione.

Con riferimento ai dati relativi ai corrispettivi viene differito di 6 mesi (dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021) il termine a partire dal quale gli esercenti possono utilizzare sistemi innovativi di incasso (ad esempio POS evoluti) per adempiere all'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei relativi dati.

Viene inoltre previsto uno specifico regime sanzionatorio per gli errori commessi nella memorizzazione/trasmissione dei dati dei corrispettivi:

- sanzione in misura pari al 90% dell'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso;
- in caso di omessa, tardiva, incompleta o infedele memorizzazione/trasmissione, viene irrogata una sanzione fissa di 100,00 Euro per trasmissione (non per singola operazione) nella misura in cui ciò non abbia influito sulla liquidazione IVA, senza applicazione del cumulo giuridico;
- in ogni caso la sanzione per ciascuna violazione non può essere inferiore a 500,00 Euro;
- nel caso in cui, nel corso di un quinquennio, siano state contestate quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da un minimo di tre giorni ad un massimo di un mese.

### **Estensione al 2021 del divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie B2C**

Così come per gli anni 2019 e 2020, anche per il 2021 è vietata l'emissione di fatture in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati del Sistema Tessera Sanitaria per tutte quelle fatture i cui dati devono essere inviati a tale sistema.

Tale divieto deve essere esteso anche ai soggetti che, pur non essendo obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati fiscali delle fatture ricevute dagli operatori sanitari. Si ricorda, infine, che i dati sono utilizzati dall'Agenzia ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni precompilate.

### **Aliquota IVA ridotta per piatti pronti, da asporto e per la consegna a domicilio**

Al fine di supportare il settore della ristorazione gravemente colpito dalla pandemia COVID-19 viene estesa **anche alle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto, l'applicazione dell'aliquota IVA al 10%** prevista per le preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al Testo Unico IVA, mediante la semplice previsione che la stessa si applica anche quando le preparazioni alimentari sono effettuate al di fuori di un servizio di somministrazione eseguito all'interno dei locali del ristorante.

La norma dovrebbe avere interpretazione autentica con la conseguenza che l'aliquota IVA ridotta dovrebbe applicarsi anche retroattivamente.

Si sottolinea infine che tale disposizione non incide sul trattamento IVA di altri beni oggetto di consegna a domicilio o di asporto, come ad esempio acqua e bevande, che, qualora siano fornite al di fuori di un servizio di somministrazione, richiedono l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 22%.

### **Cessioni di vaccini e strumentazione diagnostica COVID-19 ad aliquota IVA zero**

Viene introdotto fino al 31 dicembre 2022 uno specifico regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell'imposta assolta "a monte", per:

- le cessioni di strumentazione diagnostica COVID-19 nonché per le prestazioni di servizi ad esse strettamente connesse, che presentano i requisiti previsti dalla Commissione europea o dagli Stati membri;
- le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, nonché per le prestazioni di servizi ad essi strettamente connesse.

Tali operazioni ad aliquota IVA "zero", come chiarito dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 26/2020, non hanno alcun effetto sul calcolo del pro-rata IVA essendo il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte comunque riconosciuto.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.